

GR_GERICHTE VR1 2025 32 vom 1. Dezember 2025

GR Gerichte, 2025-12-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_VR1_2025_32

FR: GR_GERICHTE VR1 2025 32 du 1 décembre 2025

IT: GR_GERICHTE VR1 2025 32 del 1 dicembre 2025

Regeste

accesso a documenti ufficiali | Öffentlichkeitsprinzip

Erwägungen

E. 3

Innanzitutto, è contestata l'applicazione personale alla convenuta della Legge sulla trasparenza. 3.1.1. Giusta il suo art. 2 cpv. 1, la Legge sulla trasparenza si applica a tutti gli organi pubblici. Secondo il cpv. 2, sono considerati organi pubblici anche le persone fisiche o giuridiche o altre organizzazioni di diritto privato per quanto adempiano compiti pubblici cantonali loro delegati. 3.1.2. Il diritto dell'amministrato a che la sua causa venga trattata in maniera equa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 Cost., comprende, in primo luogo, il diritto a un esame effettivo della sua domanda, che deve sfociare in una risposta da parte dell'autorità adita. L'autorità che rifiuta di entrare in materia di una domanda o di un ricorso si rende quindi colpevole di un diniego di giustizia. Vi è diniego di giustizia, qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. ad es. PTA 2009 n. 37 consid. 3a con rinvii).

E. 3.2

Come si vedrà in seguito, l'applicabilità materiale della Legge sulla trasparenza ai documenti in questione deve essere negata. Non occorre dunque approfondire la questione controversa dell'applicazione personale della stessa alla convenuta, che è un'associazione di diritto privato, e, di conseguenza, se ad essa sia stato delegato l'adempimento di un compito pubblico (art. 2 cpv. 2 lett. c Legge sulla trasparenza).

E. 3.3

In questa sede, le parti si sono espresse sulla questione materiale – contemplata anche dalla richiesta di cui al petitum 2 del ricorrente (primo periodo) di intimare alla convenuta di accordargli l'accesso ai documenti richiesti. Pertanto, anche se la Legge sulla trasparenza fosse personalmente applicabile alla convenuta – quesito, questo, che può rimanere qui irrisolto – e questa avesse dovuto emanare una decisione formale (di rifiuto) risp. avesse commesso un diniego di giustizia, un rinvio della causa ad essa allo scopo di emanare una rispettiva decisione rappresenterebbe una vana formalità (giro a vuoto; cfr. fra le tante DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; sentenza del Tribunale federale 1C_374/2024 del 16 ottobre 2025 consid. 4.1, 4.5).

E. 4

La questione materiale può dunque essere trattata in questa sede per ragioni di economia procedurale.

E. 4.1

A mente del ricorrente, i documenti da lui richiesti andrebbero considerati documenti ufficiali. In particolare, la definizione di documento ufficiale secondo la Legge sulla trasparenza e i relativi materiali di legge varrebbe indubbiamente anche per quanto concerne il verbale dell'incontro del 13 novembre 2024.

E. 4.2

Il principio di trasparenza e la relativa legge si applicano solo ai documenti ufficiali. Per essere definito tale, l'informazione nel documento deve concernere l'adempimento di un compito pubblico (cfr. art. 6 cpv. 1 lett. c Legge sulla trasparenza). Non sono considerati ufficiali, tra l'altro, i documenti destinati all'uso personale (art. 6 cpv. 3 lett. c Legge sulla trasparenza).

E. 4.3

In concreto, considerati i documenti già ricevuti dal ricorrente da parte della convenuta, contestata è soltanto ancora la mancata consegna del verbale del 13 novembre 2024 in forma integrale nonché del verbale della seduta del Consiglio direttivo del 4 settembre 2024. Il verbale del 13 novembre 2024 concerne un incontro tra il ricorrente, il presidente e i membri del Consiglio direttivo della convenuta per questioni inerenti al rapporto lavorativo con il ricorrente. Esso non concerne l'adempimento di un compito pubblico ed è destinato all'uso personale. Non configura perciò un documento ufficiale ai sensi della Legge sulla trasparenza.

E. 5

Infine, oltre al possibile diniego di giustizia formale, nel comportamento della convenuta non è ravvisabile una violazione del divieto d'arbitrio o del principio della buona fede (art. 9 Cost.), peraltro invocati in maniera insufficientemente motivata dal ricorrente, cosicché su tale quesito non ci si deve in ogni caso chinare oltre.

E. 6

/ 7 sarebbe un valido motivo per discostarsi dalla regola di cui all'art. 78 cpv. 2 LGA, poiché la convenuta ha dovuto difendersi nel quadro di un rifiuto di divulgare documenti che non rientrano nell'applicazione materiale della Legge sulla trasparenza. In entrambi i casi, dunque, la convenuta ha diritto al rimborso di ripetibili. In assenza di una nota d'onorario, il Tribunale d'appello ritiene che, a tale titolo, il ricorrente deve rifondere alla convenuta un importo forfettario complessivo di CHF 500.00.

E. 7

/ 7 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate spese processuali di CHF 3'000.00. Tali spese sono poste a carico di A._____ e sono compensate con l'anticipo versato di CHF 2'000.00, cosicché rimane ancora l'importo di CHF 1'000.00 da versare. 3. A._____ deve rifondere CHF 500.00 alla B._____ a titolo di ripetibili. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.